



## **Accordo annuale risorse decentrate anno 2020 del personale non dirigente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. Costituzione e destinazione provvisoria del fondo per le risorse decentrate anno 2020 - Relazione tecnico – finanziaria.**

Relazione redatta secondo lo schema predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012

### **Premessa**

La presente relazione tecnico - finanziaria viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; unitamente alla Relazione illustrativa, è pubblicata secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nella apposita sezione.

In data 15/07/2020 la delegazione trattante ha sottoscritto l'ipotesi di Accordo annuale risorse decentrate per l'anno 2020.

La contrattazione integrativa per l'anno 2020 si è sviluppata tenendo conto delle norme vigenti e delle disposizioni della contrattazione nazionale.

A seguito del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/09/2020 (Verbale n. 8) e della redazione della presente relazione, la Giunta camerale con deliberazione n. 83 del 22/09/2020 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo annuale risorse decentrate per l'anno 2020, avvenuta in data 13/10/2020.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stata effettuata tenuto conto di quanto segue.

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 (di seguito CCNL 16-18) che è intervenuto in materia di determinazione e utilizzo del salario accessorio e, in particolare, del Fondo risorse decentrate, introducendo nuove disposizioni che sostituiscono integralmente la disciplina previgente come espressamente indicato dall'art. 71 che prevede che *“La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”*. Negli articoli 67 *“Fondo risorse decentrate: costituzione”* e 68 *“Fondo risorse decentrate: utilizzo”* si trovano gli elementi fondamentali per definire rispettivamente la quantificazione delle risorse decentrate e il loro utilizzo. La Dichiarazione congiunta n. 5 precisa infine che *“in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera n. 19 del 9 ottobre 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

L'art. 11 comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, dispone che *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; [...]”*.

## Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce uno specifico atto dell'amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti.

L'ammontare del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Segretario Generale n. 94 del 25 giugno 2020. Con tale determinazione è stata effettuata la costituzione provvisoria del fondo del personale non dirigente dell'Ente ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, che ha introdotto un vero e proprio cambio di impostazione rispetto a quanto previsto in precedenza, per un importo di € 964.755,17, al netto dell'importo di euro 149.468,64, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite nell'Ente nell'anno 2017.

Con successiva Determinazione del Segretario Generale, considerato che alcune delle risorse variabili potranno essere quantificate esattamente solo a consuntivo dell'anno 2020, si procederà alla quantificazione definitiva del fondo del personale non dirigente dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del suddetto CCNL a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

L'art. 67, comma 7, del CCNL 2016/2018 prevede, peraltro, che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21/5/2018, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (*.....omissis.... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato*).

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, anche per l'anno 2020, pertanto, non può superare il corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ed è stato decurtato di un importo pari ad **€ 77.742,63**.

Descrizione	Importo
<b>TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2020</b>	<b>€ 948.803,96</b>
<b>RISORSE VARIABILI FONDO 2020</b>	<b>€ 93.693,84</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI FONDO 2020</b>	<b>€ 1.042.497,80</b>
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	€ 149.468,64
<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2020 SOGGETTO AL LIMITE 2016</b>	<b>€ 1.191.966,44</b>
<b>RISORSE ESCLUSE DALLA SOMMA DA CONFRONTARE CON L'IMPORTO DETERMINATO PER IL 2016</b>	<b>€ - 86.153,58</b>
<b>TOTALE RISORSE 2020 DA CONFRONTARE CON L'IMPORTO DETERMINATO PER IL 2016</b>	<b>€ 1.105.812,86</b>
<b>LIMITE FONDO 2016</b>	<b>€ 1.028.070,23</b>
Riduzione fondo ai sensi 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75	€ - 77.742,63
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 (1.207.763,79-149.468,64-74.372,12)=</b>	<b>€ 964.755,17</b>

Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020, come sopra rappresentato, è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 7 del 22/09/2020.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono determinate nell'anno 2020 secondo quanto previsto dal CCNL 21/05/2018 all'art. 67 commi 1 e 2.

A decorrere dall'anno 2018, infatti, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono **nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative**. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Naturalmente la circostanza che tali risorse vengono "congelate" non implica che le stesse siano, per alcune voci che le compongono, suscettibili per gli anni a venire, di aumenti, così come indicato dal comma 2 del suddetto articolo 67.

Infatti l'importo è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale;
- f) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
- g) delle risorse da destinare alla componente stabile in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2020, le risorse stabili della Camera di Commercio della Romagna, anche considerando quelle esulanti dalla limitazione ex D. Lgs. n. 75, come descritto nel prospetto seguente, risultano quantificate in **€ 948.803,96**.

Il valore delle risorse stabili così definite viene destinato prioritariamente alla corresponsione di quei compensi che hanno carattere di continuità e stabilità, ovvero, al finanziamento:

- delle progressioni economiche orizzontali;
- dell'indennità di comparto, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo.

<b>RISORSE STABILI ANNO 2020</b>		
<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Art. 67, co. 1 CCNL 2016/2018:		
Art. 31, co. 2, CCNL 22/1/2004	- art. 14, comma 4; - art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l; - comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche del CCNL dell'1/4/1999; - art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5/10/2001 - art. 32, CCNL 22/1/2004., commi 1, 4 e 7 (queste ultime per un importo di € 4.202,95 in quanto non utilizzati, nel 2017, per finanziare alte professionalità); - art. 4, comma 4, CCNL 9/5/2006 - art. 8, comma 5, CCNL 11/4/2008	€ 938.937,87
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione economica orizzontale	€ 31.356,19
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017	€ 95.575,13
<b>Totale Importo Unico Consolidato</b>		<b>€ 1.065.869,19</b>
	Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	€ - 149.468,64
<b><u>RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE PREVISTA DALL'ART 23 D.LGS. .25/05/2017, N. 75.</u></b>		
Art. 67, co.2 lett. a) CCNL 2016/2018	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	€ 11.315,20
Art. 67, co.2 lett. b) CCNL 2016/2018	Riallineamento Progressioni Economiche Orizzontali	€ 12.375,48
Art. 67, co.2 lett. c) CCNL 2016/2018	importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2018 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno	€ 8.712,73
<b>Totale risorse stabili</b>		<b>€ 948.803,96</b>

In data 29/11/2018 (verbale n. 14 del 29/11/2018) il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la corretta determinazione dell'Importo Unico Consolidato ai sensi dell'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 2016/2018.

#### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione dell'articolo 67, commi 3, 4 e dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo.

<b>RISORSE VARIABILI ANNO 2020</b>		
Art. 67, co. 3, lett. h) e co. 4 CCNL 2016/2018	Risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	€ 31.230,94
<b><u>RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE PREVISTA DALL'ART 23 D.Lgs. 25/05/2017, n. 75,</u></b>		
Art. 67, co. 3, lett. a) CCNL 2016/2018	Introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	€ 10.000,00
Art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (avvocatura)	€ 15.000,00
Art. 67, co. 3, lett. d) CCNL 2016/2018	Frazioni RIA personale cessato infrannualmente nel 2019, non corrisposte in tale anno	€ 2.462,90
Art. 68, co. 1 ultimo periodo CCNL 2016/2018	Quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	€ 35.000,00
<b>Totale</b>		€ 62.462,90
<b>Totale risorse variabili</b>		<b>€ 93.693,84</b>

Per quanto concerne le risorse variabili, complessivamente determinate in € 93.693,84, si evidenzia in particolare che:

- gli introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, della L. n. 449/1997, relativi all'attività delle operazioni a premio, sono stati determinati in via provvisoria in € 10.000,00. L'importo sarà quantificato al termine dell'anno 2020 sulla base degli introiti relativi alle operazioni a premio effettivamente svolte (art. 67 comma 3, lettera a);
- sono state determinate in via provvisoria in € 15.000,00 le risorse destinate a remunerare l'attività del legale dell'Ente, previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (art. 67 comma 3, lettera c);
- sono stati determinati in € 2,462,90, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 2016/2018, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- è stata prevista la possibilità di incrementare le risorse fino ad un massimo dell'1,2% del monte-salari 1997 (€ 31.230,94), dirigenza esclusa, in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa;
- la quota delle risorse di parte stabile (art. 67, commi 1 e 2), non utilizzate nell'anno precedente, è pari a € 35.000,00;

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

In relazione alla determinazione complessiva delle risorse per l'anno 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di legge introdotte dall'articolo 71 del DL n. 112 del 25/6/2008 convertito con legge n. 133/2008, che dispone di non riportare a fondo dell'anno successivo i risparmi derivanti dalle riduzioni di malattia dei lavoratori.

L'art. 67 comma 7 del CCNL 2016/2018, inoltre, prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21/5/2018, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato);

Considerato pertanto che, anche per l'anno 2020, sulle risorse costituenti i fondi, opera il limite soglia dell'anno **2016**, pari a **€ 1.028.070,23**, ma non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio; considerato inoltre che, per l'anno 2020, l'importo da confrontare con il limite dell'anno 2016 è dato dalla somma del fondo delle risorse decentrate e delle risorse finanziate per gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità con esclusione di alcune componenti variabili che, per le loro caratteristiche, sono state escluse dal confronto per accertare il rispetto del limite suddetto.

Le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dal parere del MEF/RGS n. 257831/2018, dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera n. 19 del 9 ottobre 2018 e dall'art.11 del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, sono evidenziate nella tabella che segue.

Risorse stabili e variabili		1.042.497,80
Importo finanziato per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite		149.468,64
<b>Totale risorse anno 2020</b>		<b>1.191.966,44</b>
Risorse escluse:		
riallineamento PEO a nuovo CCNL	€ 12.375,48	
€ 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015	€ 11.315,20	
operazioni a premio	€ 10.000,00	
compensi Avvocatura	€ 15.000,00	-86.153,58
frazioni ria dip. cessati infrannualmente nel 2018	€ 2.462,90	
resti anno precedente	€ 35.000,00	
<b>Totale risorse anno 2020 da confrontare con anno 2016</b>		<b>1.105.812,86</b>
Limite fondo 2016		1.028.070,23
Riduzione fondo anno 2020		77.742,63
<b>Totale Risorse disponibili fondo 2020</b>		<b>964.755,17</b>

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2020 è stato decurtato di un importo pari ad **€ 77.755,17**.

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi il carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	€	<b>948.803,96</b>
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€	<b>93.693,84</b>
c) Decurtazione per superamento fondo 2016	€	<b>- 77.742,63</b>
<b>d) Totale Fondo</b>	€	<b>964.755,17</b>

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo.

A bilancio è stata creata un'apposita voce di spesa (conto 321012) e nessun pagamento di poste derivanti dal Fondo viene disposto su altra voce di spesa, mentre i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di malattia dei lavoratori vengono evidenziate come economie di bilancio.

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa. Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'amministrazione delle poste non contrattate e/o contrattabili del fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dall'Accordo annuale certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo.

Le risorse confluite nel fondo sono utilizzate principalmente per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo.

<b>DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2020</b>		
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/01/2004		57.228,85
Progressioni orizzontali (già assegnate)		353.325,86
Indennità art. 70-septies CCNL 2016/2018		204,44
<b>DECURTAZIONI LIMITE FONDO 2016</b>		77.742,63
<b>Totale risorse non disponibili per la contrattazione</b>		488.501,78
<b>Risorse disponibili per la contrattazione</b>		<b>553.996,02</b>
Totale risorse stabili e variabili		1.042.497,80

Non sono regolate dall'Accordo annuale 2020 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Posizioni organizzative e Alte Professionalità, ossia l'importo destinato a tale finalità nel 2017 e pari a € 149.468,64.

Sono invece oggetto del contratto collettivo integrativo triennio 2019-2021: (a) la correlazione tra particolari compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; (b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

In questa sede si ricorda che è stata adottata la nuova disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative, in attuazione di quanto previsto dal CCNL 16-18, con deliberazione di Giunta Camerale n. 4 del 28/01/2019.

Con le Disposizioni organizzative e gestionali nn. 8SGS, 6DA1 e 7DA2 del 19/12/2019 i Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza, hanno determinato la microstruttura necessaria per l'espletamento delle funzioni dell'Ente e individuato le Posizioni organizzative in riferimento all'Area 1, Area 2 e agli uffici di Staff, definendo la pesatura nonché gli importi per la corresponsione della retribuzione di posizione per un importo complessivo di € 152.500,00.

Nel bilancio di previsione, aggiornato per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 in data 28/07/2020, per il riconoscimento annuale della retribuzione di risultato a favore delle P.O. è stato destinato un importo totale di € 45.750,00, prevedendo così per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per le Posizioni organizzative nell'anno 2020 la somma complessiva di € 198.250,00, con un incremento delle risorse "destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative" rispetto all'importo destinato a tale finalità nel 2017 di € 48.781,36.

Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che **"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale"**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo

determinato per l'anno 2016", e che ha introdotto, pertanto, una **limitazione finanziaria riferita al complesso delle risorse economiche costituenti finanziamento complessivo del salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti**, senza l'espressa previsione di alcun limite interno al complesso delle risorse a tal fine destinate, costituito dalle singole entità di formazione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale e della dirigenza, sia che abbiano copertura nei fondi per la contrattazione integrativa sia nel bilancio del singolo ente (cfr. deliberazione n. 334 del 24/10/2018 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia e deliberazione n. 27 del 21/02/2019 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Puglia), si evidenzia che **il limite complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente e dei dirigenti da osservare nel corso del 2020** e riferito all'anno 2016, a prescindere dalle modalità del relativo finanziamento, conformemente agli orientamenti giurisdizionali sopra evidenziati, è costituito dall'aggregato economico formato dalla somma dei valori riferiti ai sottosistemi di finanziamento del salario accessorio in atto presso l'amministrazione ed, in particolare, dalle seguenti componenti, calcolate, in modo omogeneo, per gli anni oggetto di confronto (anni 2016 e 2020):

- fondo risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21.5.2018 +
- fondo di finanziamento del lavoro straordinario ex art. 14 del CCNL 1.4.1999 +
- finanziamento delle posizioni organizzative a carico del bilancio ex art. 15, comma 5, del CCNL 21/5/2018 +
- fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza ex art. 26 del CCNL 23/2/1999 della separata area dirigenziale
- = il totale delle singole componenti sopra indicate rappresenta il limite complessivo ed unitario da osservare ai sensi di legge.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che il limite soglia dell'anno 2016 per la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, complessivamente pari a **€ 1.491.852,21** è dato da **€ 1.028.070,23** per il personale non dirigente, comprensivo anche delle risorse finanziate per gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità, da **€ 72.611,44** per lavoro straordinario e da **€ 391.170,54** per il personale dirigente).

La ricostruzione offerta dagli orientamenti contabili, pertanto, operando su di un valore unico complessivo, consente, alle amministrazioni locali, nei limiti di utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio di tutto il personale dipendente, un margine di flessibilità nell'impiego delle stesse, pur nel rispetto del limite unitario sopra visto.

E' il caso delle economie che si possono produrre, quali risorse residuali, sul fondo di finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti allorché il fondo finanzia un numero di posizioni dirigenziali superiore a quello dei dirigenti effettivamente in servizio. In questo caso, infatti, ove l'economia sia programmabile (come, ad esempio, nell'ipotesi di una non prevista copertura, nell'anno o nel triennio, di una o più posizioni dirigenziali già finanziate sul relativo fondo), quindi escludendo un suo utilizzo quale risultante a consuntivo, l'amministrazione ha la facoltà di incrementare il finanziamento a bilancio delle posizioni organizzative sino al raggiungimento del plafond complessivo di accessorio come sopra calcolato, tenuto conto che, in tale circostanza, il limite di riferimento è costituito, come visto, dall'unitario tetto del salario accessorio composto da tutti, indistintamente, i sistemi di finanziamento dello stesso per i dipendenti ed i dirigenti dell'amministrazione. Nella Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il fondo di finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti, pari nel 2020 a **€ 391.170,54** (determinazione del Segretario Generale n. 92 del 25 giugno 2020), finanzia un numero di posizioni dirigenziali superiore a quello dei dirigenti effettivamente in servizio (3 dirigenti rispetto ai 2 in servizio) con un'economia di bilancio pari a circa **€ 87.087,63** già programmabile in sede di bilancio preventivo 2020. Questo ha consentito all'amministrazione di incrementare il finanziamento a bilancio delle posizioni organizzative di **€ 48.781,36** rispetto all'importo destinato a tale finalità nel 2017 senza dover operare sul fondo delle risorse decentrate un'ulteriore riduzione oltre a quella di **€ 77.742,63** già operata ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto il limite complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente e dei dirigenti da osservare nel corso del 2020 è in ogni caso rispettato.

## Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolamentate con Accordo annuale 2020.

L'ammontare delle risorse stabili non assegnate o non spese nella loro interezza e quello delle risorse decentrate variabili sono destinati al finanziamento degli istituti come risultanti dalla tabella sottoesposta:

<b><u>DESTINAZIONE FONDO</u></b>		
Art. 68, co. 2, lett. j) CCNL 2016/2018 progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento		€ 39.000,00
Art. 68, co. 2, lett. g) CCNL 2016/2018 -compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c) - per operazioni a premio: - per compensi legali		€ 25.000,00
Art. 68, co. 2, lett. e) e 70-quinquies CCNL 2016/2018 -indennità per specifiche responsabilità		€ 50.319,00
Art. 68, co. 2, lett. c) e d) CCNL 2016/2018 - indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori) - indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)		€ 6.000,00
Art. 68, co. 2, lett. a) e b) – Art. 69 CCNL 2016/2018 Premi correlati alla performance (individuale, organizzativa, e premio differenziale individuale)		€ 433.677,02
<b>Totale risorse disponibili per la contrattazione</b>		<b>€ 553.996,02</b>

Eventuali risorse non integralmente utilizzate nell'anno 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, saranno rese disponibili nel fondo relativo all'anno 2021.

#### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non sono previste destinazioni ancora da regolare.

#### Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo 2020	<b>€ 488.501,78</b>
b) Totale destinazioni regolate dall'Accordo 2020	<b>€ 553.996,02</b>
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
<b>d) Totale Fondo</b>	<b>€ 1.042.497,80</b>

#### Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo, fatte ovviamente salve le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle Posizioni Organizzative per espressa previsione contrattuale (art. 15 comma 5 CCNL Funzioni Locali 2016-2018).

#### Sezione VI - Attestazione, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a. Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto a carico del fondo) sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili, come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.

b. Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Il compenso destinato a remunerare la performance del dipendente è correlato sia ai risultati ottenuti dalla specifica Unità Operativa cui è assegnato (risultati relativi alla performance organizzativa), sia alla qualità del contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi, alle competenze dimostrate e ai comportamenti organizzativi e professionali tenuti (risultati relativi alla performance individuale).

Il relativo compenso è erogato sulla base delle risultanze della “scheda di valutazione della performance individuale”.

c. Le progressioni economiche sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, in modo selettivo, sulla base delle risultanze della valutazione della performance individuale (valutazione dei comportamenti) del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto.

I criteri per la definizione delle procedure per le progressioni orizzontali, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL FL 21/05/2018, determinati dalle parti, sono:

- assicurare un'effettiva modalità valutativa e selettiva ed equilibrio all'interno delle varie categorie, anche in ragione del numero limitato di possibili assegnatari;
- accertare la crescita dei livelli di competenza che il dipendente ha dimostrato di aver acquisito nel tempo;
- ancorare tale accertamento ai seguenti ambiti:

a) competenze, intendendo per tali le capacità così come stabilite nel sistema di classificazione (declaratorie di categoria e di singolo profilo professionale adottato), che si traducono anche in comportamenti organizzativi atti a produrre performance e risultati di lavoro adeguati per l'ente e come tali verificate nell'ambito della valutazione annuale;

b) prestazioni, intendendo per tali i contributi/apporti/risultati individuali funzionali anche al conseguimento dei risultati dell'area/servizio di appartenenza, annualmente accertati, per il periodo di riferimento utile ai fini della progressione, sempre nell'ambito della valutazione annua.

Sulla base delle risorse stanziare per le nuove progressioni orizzontali, con prelievo dalle risorse stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018, vengono avviate le procedure previste dall'art. 16 del medesimo CCNL; il personale interessato è quello in servizio, nell'Ente, alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata l'applicazione dell'istituto; il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 36 mesi maturati nella posizione economica in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato, considerando, ai fini del computo del predetto requisito, che il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della maturazione del predetto periodo e che il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro, che prosegue con il nuovo ente, pertanto nel periodo di cui sopra si computa anche la pregressa permanenza nella posizione economica di provenienza; le somme disponibili vengono suddivise, destinando a ciascuna Area o Staff un proprio *budget*, definito secondo gli effettivi fabbisogni di applicazione dell'istituto; di norma dopo la stipula definitiva del contratto collettivo integrativo in cui sono previste, viene attivato l'istituto nel più breve tempo possibile, i Dirigenti, con la collaborazione del servizio risorse umane, provvedono alla redazione delle relative graduatorie, sulla base della media delle valutazioni conseguite nel triennio precedente; le graduatorie, distinte per Aree e categorie di appartenenza vengono portate a conoscenza dei dipendenti con apposito avviso; le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni orizzontali cui sono riferite, per cui non è possibile alcun scorrimento delle stesse.

Annualmente verrà individuata la percentuale di personale di ciascuna categoria che potrà conseguire la progressione economica, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili nell'anno.

In sede di prima applicazione si evidenzia l'eccezionalità delle annualità di progressione economica con decorrenza dal 1° gennaio 2019 (con valutazioni del triennio 2016, 2017 e 2018) e con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (con valutazioni del triennio 2017, 2018 e 2019).

In particolare l'eccezione riguarda la valutazione delle annualità 2016 e 2017 che sono state effettuate con due diversi sistemi di valutazione per il personale precedentemente dipendente delle ex Camere di Forlì-Cesena e di Rimini, attualmente accorpate nella Camera della Romagna. I punteggi attribuiti ai dipendenti, pur se

entrambi su base uguale, non sono omogenei e potrebbero verificarsi situazioni di disparità di trattamento. Per le annualità 2019 e 2020, pertanto, saranno predisposte graduatorie distinte, per il personale precedentemente dipendente della ex Camera di Forlì-Cesena e per il personale precedentemente dipendente della ex Camera di Rimini.

L'attribuzione della progressione economica orizzontale spetterà al personale di ciascuna graduatoria con il punteggio più elevato, nel rispetto della percentuale prevista e nel limite delle risorse previste per l'anno di riferimento.

Per l'anno 2020 la percentuale di assegnazione delle progressioni economiche è pari al 40% del personale di ciascuna categoria in servizio al 1 gennaio 2020, con arrotondamento all'unità superiore. L'attribuzione della progressione economica orizzontale spetterà altresì al personale di ciascuna graduatoria collocato in ultima posizione utile a pari merito.

A partire dall'anno 2021 e seguenti, per tutto il personale della Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, saranno predisposte graduatorie per ciascun dirigente, in relazione al personale loro assegnato, con valutazioni omogenee, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo annuale, con la previsione della percentuale da applicare e delle risorse disponibili, applicando la media delle valutazioni del triennio precedente.

### **MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1** - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019

<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2019</b>
Art. 67, co. 1 CCNL 2016/2018: <b>Importo Unico Consolidato</b>	1.065.869,19	1.065.869,19
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	-149.468,64	-149.468,64
Art. 67, co.2 lett. a) CCNL 2016/2018	11.315,20	11.315,20
Art. 67, co.2 lett. b) CCNL 2016/2018	12.375,48	12.375,48
Art. 67, co.2 lett. c) CCNL 2016/2018	8.712,73	5.342,22
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>948.803,96</b>	<b>945.433,45</b>
Art. 67, co. 3, lett. h) e co. 4 CCNL 2016/2018	31.230,94	31.230,94
Art. 67, co. 3, lett. a) CCNL 2016/2018	10.000,00	7.639,50
Art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/2018	15.000,00	4.185,00
Art. 67, co. 3, lett. d) CCNL 2016/2018	2.462,90	928,45
Art. 68, co. 1 ultimo periodo CCNL 2016/2018	35.000,00	37.766,69

<b>Totale risorse variabili</b>	<b>93.693,84</b>	<b>81.750,58</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>1.042.497,80</b>	<b>1.027.184,03</b>
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	149.468,64	149.468,64
Ammontare risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente soggetto al limite 2016	<b>1.191.966,44</b>	<b>1.176.652,67</b>
Risorse escluse dal limite 2016	-86.153,58	-74.210,32
Totale risorse da confrontare con l'importo determinato per il 2016	<b>1.105.812,86</b>	<b>1.102.442,35</b>
<b>LIMITE 2016</b>	1.028.070,23	1.028.070,23
Riduzione fondo ai sensi 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75	<b>77.742,63</b>	<b>74.372,12</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>964.755,17</b>	<b>952.811,91</b>

**Tabella 2** - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

<b>DESTINAZIONE RISORSE</b>		
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>		
<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2019</b>
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/01/2004	57.228,85	58.647,60
Progressioni orizzontali (già assegnate)	353.325,86	326.612,34
Indennità art. 70-septies CCNL 2016/2018	204,44	258,24
<b>Totale</b>	<b>410.759,15</b>	<b>385.518,18</b>
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>		
Art. 68, co. 2, lett. j) CCNL 2016/2018 progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento	39.000,00	45.644,76
Art. 68, co. 2, lett. g) CCNL 2016/2018 -compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c) - per operazioni a premio: - per compensi legali	25.000,00	11.824,50
Art. 68, co. 2, lett. e) e 70-quinquies CCNL 2016/2018 -indennità per specifiche responsabilità	50.319,00	58.969,00

Art. 68, co. 2, lett. c) e d) CCNL 2016/2018 - indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori) - indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)	6.000,00	5.611,50
Art. 68, co. 2, lett. a) e b) – Art. 69 CCNL 2016/2018 Premi correlati alla performance (individuale, organizzativa, e premio differenziale individuale)	433.677,02	445.243,97
<b>Totale</b>	<b>553.996,02</b>	<b>567.293,73</b>
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>		
Altro	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>964.755,17</b>	<b>952.811,91</b>

#### **MODULO IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presiedano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'importo del fondo è stanziato al conto 321012 – “Indennità varie al personale” e il sistema contabile è strutturato in modo che tutti gli importi relativi alle risorse del Fondo in sede di utilizzo vengano correttamente e necessariamente imputate al conto 321012. Mensilmente i dati relativi al salario accessorio dei dipendenti (PEO, indennità di comparto a carico del fondo ecc...) sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è pertanto un controllo delle somme erogate; gli importi trattenuti per i primi 10 giorni di malattia escono dal fondo e costituiscono risparmi di spesa evidenziate come economie di bilancio.

L'ufficio gestione risorse umane ogni mese aggiorna il prospetto interno di verifica/controllo con la contabilità, in relazione alle varie tipologie di pagamenti fatti sul fondo sia sulle risorse stabili sia sulle variabili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno 2016 sia stato rispettato

Come in precedenza descritto, per la determinazione complessiva delle risorse per l'anno 2020 si è tenuto conto di quanto disposto dall'art.67, co. 7, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che richiama espressamente l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui “*l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*”.

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, anche per l'anno 2020, pertanto, non può superare il corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ed è stato decurtato di un importo pari ad **€ 77.742,63**.

Sempre ai sensi del citato art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 non è più operante la riduzione del fondo sulla base delle cessazioni del personale in servizio.

Sezione III–Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La copertura finanziaria del fondo 2020 è garantita dall'importo imputato nel bilancio di previsione, aggiornato per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 in data 28/07/2020, nell'ambito degli stanziamenti per il personale di qualifica non dirigenziale sul conto 321012, destinato a finanziare le risorse decentrate, per un importo pari a **€ 964.755,00**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Antonio Nannini